

Sentenza: 9 maggio 2023, n. 122

Materia: bilancio e contabilità pubblica

Parametri invocati: artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione al principio contabile generale dell'annualità del bilancio di cui agli artt. 3 e 60 del d.lgs. n. 118 del 2011

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 18 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss. mm.ii. Ditte TPL extraurbano – altre fatture 2020), e artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 19 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss. mm.ii. Ditte TPL extraurbano).

Esito:

- illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 18;
- illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 19.

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

La sentenza riunisce due ricorsi avverso gli articoli 1 e 2 sia della legge della Regione Molise n. 18 che della legge n. 19 del 2022 in riferimento agli articoli 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione relativamente al principio contabile generale dell'annualità di bilancio di cui agli articoli 3, e 60 del d.lgs 118/2011 e al principio contabile applicato.

Le disposizioni regionali impugnate hanno imputato i debiti scaturenti dalle fatture per il trasporto pubblico all'esercizio di bilancio 2021 anziché a quelle del 2022, nonostante il relativo riconoscimento sia avvenuto solo ad agosto 2022.

La Corte ha più volte ricordato, anche di recente, che la normativa statale dettata in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici vincola tutti gli enti territoriali in quanto ritenuta funzionale a «*preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche*» e «*l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*» (ex multis, sentenze n. 81 del 2023, n. 44 del 2021 e n. 130 del 2020).

In particolare, il principio dell'annualità del bilancio è richiamato dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, là dove stabilisce che «*[l]e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1*». A sua volta, il paragrafo 1 dell'Allegato 1 (rubricato «*Principi generali o postulati*») prevede che «*[i] documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale*».

Le disposizioni regionali collidono, quindi, con l'evocato parametro interposto rappresentato dal principio contabile generale dell'annualità del bilancio espresso nel paragrafo 1 dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, in ragione del quale il bilancio è predisposto con cadenza annuale secondo periodi di gestione coincidenti con l'anno solare.

Le disposizioni impugnate sono costituzionalmente illegittime per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), in quanto i principi contabili richiamati sono norme interposte, e sono illegittime per violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa, di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

In sentenze recenti la Corte ha ricordato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, «*[l]a legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve [...] contestualmente individuare nel bilancio “le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti” a tale riconoscimento. Le risorse occorrenti, quindi, non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l'esercizio in cui la spesa è introdotta*» (sentenza n. 51 del 2023). Pertanto, la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve apprestare la relativa copertura facendo riferimento alle risorse finanziarie in quel momento effettivamente disponibili.

Le disposizioni impugnate, che riconoscono nel 2022 i debiti fuori bilancio scaturenti dalle fatture per il trasporto pubblico, risultano prive di idonea copertura e pertanto violano l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.